



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO - LEGGE 30 agosto 2017 n.101**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l'urgenza di garantire l'interesse pubblico alla tutela del risparmio e, di conseguenza, alla stabilità del sistema creditizio sammarinese, attraverso la diretta attribuzione, in questo ambito, all'Organismo Istituzionale rappresentativo dell'Esecutivo, così come previsto dall'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e sue successive modifiche, di uno specifico potere da esercitare per dare riscontro alla necessità ed urgenza precitate;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 30 agosto 2017;*

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

## **PROVVEDIMENTI A GARANZIA DELLA STABILITÀ ECONOMICA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

### **Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 5-ter del Decreto - Legge 7 agosto 2017 n.93)*

1. L'articolo 5-ter del Decreto - Legge 7 agosto 2017 n. 93 (ratifica Decreto – Legge 21 luglio 2017 n. 87), è così modificato:

“Art. 5-ter

*(Revisione della qualità degli attivi)*

1. Il Comitato per il Credito e il Risparmio, limitatamente agli esiti della revisione degli attivi condotta da Banca Centrale della Repubblica di San Marino e/o in seguito ad attività ispettive da quest'ultima eseguite, ovvero nei casi di svalutazione dei crediti dichiarati direttamente dal soggetto vigilato, può autorizzare, su istanza motivata di soggetto vigilato, rilevazioni contabili delle svalutazioni dei crediti dei soggetti vigilati, nei casi di consolidamento od aventi rilevanza sistemica, fino all'ammontare del corrispondente importo, in deroga alla normative primarie e secondarie vigenti. Tale deroga è consentita per un limite massimo di 30 anni a far data dall'autorizzazione. Tale potere è riconosciuto anche quando i componenti

negativi di reddito sono conseguenti alla valutazione dei crediti segregati in fondi comuni di investimento di diritto sammarinese.

2. Le svalutazioni di cui al comma precedente valgono anche ai fini della Legge n. 166/2013.”.

## **Art. 2**

*(Modifiche ed integrazioni al titolo II della Legge 17 novembre 2005 n. 165)*

1. I provvedimenti per l'adozione dei procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, articoli 78, 84 e 85 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e sue successive modifiche, sono assunti con delibera del Coordinamento della Vigilanza di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, previo parere vincolante del Comitato per il Credito ed il Risparmio di cui all'art. 48 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 agosto 2017/1716 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Guerrino Zanotti*